


SCHEMA N..... NP/11342 DEL PROT. ANNO 2018		REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore
---	---	---

OGGETTO : Modifiche alla Legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL TESTO	N.	74	IN 23/05/2018
		<small>del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA</small>	<small>DATA</small>

Relazione illustrativa allo schema di disegno di legge di modifica della legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione)

Il disegno di legge interviene sulla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione) apportando gli opportuni aggiornamenti a tali norme che, pur trattando una materia strettamente connessa all'attività venatoria, sono state approvate quando erano ancora in vigore le norme su caccia e fauna poi abrogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29.

La revisione della disciplina si è resa ancor più necessaria a seguito dell'applicazione della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 (*Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)*) per la quale le funzioni relative alla gestione della fauna selvatica, precedentemente in capo alle Province, sono state assunte dalla Regione Liguria.

Le modifiche proposte sono pertanto relative ai riferimenti normativi ed all'entità delle sanzioni, aggiornate al valore in euro, nonché alla corretta attribuzione delle competenze, tra le quali un nuova composizione per la commissione preposta agli esami preliminari al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di tassidermista.

Il disegno di legge introduce e disciplina la possibilità di preparare, in circostanze documentate e previo nullaosta regionale, anche esemplari non cacciabili rinvenuti morti per cause naturali o accidentali, o esemplari cacciabili, sottoposti a trattamenti di lunga conservazione, al di fuori del periodo in cui ne è consentito il prelievo.

Infine, il disegno di legge consente ai possessori di preparati tassidermici realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. 7/84 di dichiarare il possesso degli stessi alla Regione, senza incorrere in sanzioni.

Data - IL DIRIGENTE	Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Valerio Vassallo)	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA :
		txd
PAGINA : 1	COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE	



Relazione articolata alle modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 “Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione”

L’**articolo 1** aggiorna il riferimento alla l.r. 29/94, che ha sostituito ed abrogato la l.r. 19/79; è soppressa la parte in cui le funzioni sono delegate alle Province, in linea con quanto disposto dalla l.r. 15/15.

L’articolo dispone infine l’esclusione dall’ambito di applicazione della legge regionale la preparazione in osso dei trofei di capi legittimamente abbattuti.

L’**articolo 2**, tenuto conto del passaggio del richiamato passaggio di funzioni, pone in capo alla Regione il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di tassidermia e di imbalsamazione.

L’articolo stabilisce infine che gli enti e le istituzioni pubbliche siano esentati non solo dall’autorizzazione all’attività di tassidermia e di imbalsamazione, ma da tutte le disposizioni della l.r. 7/84.

L’**articolo 3** istituisce la “Commissione per la tassidermia”, nominata dalla Giunta regionale, definendone la composizione e stabilendo che il giudizio di idoneità propedeutico al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 sia espresso in caso di esito favorevole per tutte le materie oggetto d’esame. Viene eliminato il riferimento agli Enti delegati, quali destinatari di direttive vincolanti da parte della Giunta regionale per lo svolgimento delle prove d’esame; tale compito è affidato alla stessa Giunta regionale.

L’articolo precisa infine che la Commissione opera a titolo gratuito.

L’**articolo 4** integra la norma con la possibilità di realizzare preparati tassidermici a partire da esemplari rinvenuti morti per cause naturali o accidentali appartenenti a specie particolarmente protette o non cacciabili, nonché da esemplari cacciabili, ma sottoposti a trattamento di lunga conservazione, per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia.

Per tali esemplari, in tassidermista è tenuto a chiedere il nullaosta della Regione, trasmettendo idonea certificazione rilasciata da un medico veterinario. Tale nullaosta, nel caso di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette o di rilevante interesse scientifico, è rilasciato sentito il Civico Museo di Storia naturale di Genova.

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Valerio Vassallo)

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

txd



L'**articolo 5** attribuisce alla Regione, e non più alle Province, la fornitura del registro sul quale il tassidermista deve prendere nota dei dati relativi agli esemplari in preparazione; l'articolo inoltre integra i dati già previsti con gli estremi del nullaosta regionale, ove richiesto.

L'**articolo 6**, oltre ad alcune modifiche formali, sopprime i riferimenti alla Provincia, assegnando alla Regione il compito di ricevere dai tassidermisti le eventuali segnalazioni di violazione di norme venatorie e la presa in carico degli esemplari frutto di tali violazioni.

L'**articolo 7** stabilisce che l'etichetta apposta agli esemplari preparati dal tassidermista debba essere inalterabile e fissata saldamente e che tale etichetta debba contenere la dicitura "Regione Liguria" e non più "Provincia di ...".

L'**articolo 8** dispone che l'autorizzazione, nel caso di inottemperanza alle disposizioni di legge o alle eventuali prescrizioni impartite con l'atto autorizzativo, sia sospesa per un anno e sia revocata in caso di recidiva.

L'**articolo 9** sostituisce il testo precedente, prevedendo la possibilità di dichiarare alla Regione, in qualsiasi momento, il possesso di preparati tassidermici realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. 7/84 e non denunciati alle Amministrazioni provinciali.

L'**articolo 10**, oltre ad alcune modifiche formali, aggiorna il valore delle sanzioni amministrative pecuniarie, espresso in lire, con il valore corrispondente, arrotondato, espresso in euro. È inoltre eliminato il riferimento ai termini temporali in caso di mancata presentazione dell'elenco dei preparati tassidermici e introdotta la sanzione per la detenzione di esemplari di specie cacciabili preparati in violazione delle norme sulla tassidermia.

L'**articolo 11** sostituisce il testo precedente, incentrato sulle competenze provinciali in tema di vigilanza per l'osservanza della legge, per attribuire le stesse ai soggetti indicati dalla l.r. 29/94.

L'**articolo 12** dispone la soppressione della norma relativa all'esercizio della delega e al finanziamento delle spese derivanti dall'attuazione della legge.

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Valerio Vassallo)

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

txd